

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 715

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAPPUZZO, PERINA, D'AMELIO, VENTRE,  
PINTO, PISTOIA, INZERILLO, FONTANA Elio, BERNASSOLA e  
MEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1992

---

Modifica dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973,  
n. 804, in materia di collocamento in aspettativa per  
riduzione di Quadri

---

ONOREVOLI SENATORI. - Tutti ormai convergono sulla necessità di rivedere la struttura di vertice delle Forze Armate al fine di esaltarne le possibilità di direzione in senso unitario ed integrato e di conseguire, in tal modo, una migliore efficienza.

L'esigenza si pone, oltre tutto, alla luce dei grandi cambiamenti intervenuti sul piano strategico e sulle connesse conseguenze per quanto concerne la riformulazione del cosiddetto «modello di difesa», intendendo con tale termine lo «strumento militare» vero e proprio ed il «sistema di comando, controllo e sostegno (logistico ed amministrativo)», nel quale è inserito.

I provvedimenti allo studio, data la loro complessità, richiedono però tempi lunghi, tenuto conto, anche, del fatto che impongono, a loro volta, la revisione di norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento del personale.

Nell'attesa, si impone di trovare taluni correttivi per porre rimedio a situazioni precarie. In particolare, a motivo di disarmonie che si sono determinate nei ruoli, si verifica al momento attuale una penalizzante emorragia di Quadri dirigenziali (generali e colonnelli) delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, costretti a cessare dal servizio con notevole anticipo rispetto ai limiti di età previsti dalla legge, i più bassi nell'ambito del pubblico impiego. Ciò avviene, paradossalmente, proprio quando si va consolidando la volontà politica di procrastinare il collocamento in quiescenza per tutto il personale della Pubblica amministrazione.

La legge 10 dicembre 1973, n. 804, che regola la dirigenza militare, ha introdotto il concetto di «numero chiuso», definendo in modo inequivocabile l'entità massima dei Quadri dirigenziali (colonnelli e generali) e

fissando le modalità per eliminare le eventuali eccedenze che si sarebbero potute determinare.

In particolare, con l'articolo 7 della predetta legge viene stabilito che tali eccedenze dovranno essere eliminate con il collocamento in «aspettativa per riduzione di Quadri» (ARQ), a cominciare dagli ufficiali più anziani in ruolo e secondo un determinato ordine. Si tratta, in pratica, di una vera e propria cessazione dal servizio con notevole anticipo sui limiti d'età (30-40 mesi) previsti dalla legge.

Si è venuto così a determinare un fenomeno, il quale, da un lato, provoca l'allontanamento di numerosi ufficiali di elevata professionalità in età ancora relativamente giovane e, dall'altro, dà luogo ad una sorta di frenetico ricambio in incarichi di rilevante importanza.

L'ARQ interessa, di fatto, i gradi elevati e spesso fa sentire i suoi effetti proprio nei confronti di ufficiali che, per riconosciute qualità, hanno proceduto più speditamente nella loro carriera.

Infatti, l'ARQ può colpire, ad esempio, generali promossi in prima valutazione e non riguardare pari grado promossi in seconda e terza valutazione.

Tutto ciò è motivo di frustrazione e di incertezza.

Siffatta sperequazione, relativa alle Forze Armate, si fa ancora più penalizzante se si considera che analoghe leggi coeve, rivolte al riordino dei ruoli direttivi civili e dei magistrati (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1080), non prevedono misure altrettanto restrittive per l'area dirigenziale di vertice.

A questo si aggiunga, inoltre, che in materia di limiti di età:

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, ha elevato da sessantacinque anni a settanta anni il limite di età per la permanenza in servizio dei dirigenti dello Stato che non abbiano maturato entro il sessantacinquesimo anno di età quaranta anni di servizio utile a pensione, estendendo a tali Quadri la normativa già vigente per altre categorie di personale;

esiste la volontà politica, ormai consolidata in iniziative legislative, di procrastinare il collocamento in pensione per tutto il personale della Pubblica amministrazione. Tale normativa *in itinere* è volta a prevedere, in particolare, la graduale elevazione - a domanda - dei limiti d'età a sessantacinque anni per uomini e donne, con espressa esclusione del personale militare.

Pertanto, si va ad aggravare sempre di più la sperequazione a danno del personale militare e segnatamente per quegli ufficiali che hanno conseguito gradi dirigenziali destinatari dell'ARQ.

Una siffatta situazione dovrà giocoforza trovare equa soluzione in un futuro provvedimento organico sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, mediante l'elevazione degli attuali limiti d'età e l'allineamento degli stessi tra i diversi ruoli.

Nel frattempo, è doveroso individuare tutti i possibili provvedimenti, consentendo agli ufficiali destinatari dell'ARQ la facoltà di poter prestare servizio almeno fino ai limiti d'età previsti per il proprio grado.

Il presente disegno di legge si propone di attenuare gli effetti negativi della normativa in vigore.

Prevede, in particolare, che agli ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza da collocare in ARQ, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, venga concessa la facoltà di chiedere di essere trattenuti in servizio fino ai limiti di età fissati per il grado rivestito.

Tali ufficiali - da considerare in soprannumero ai contingenti massimi - transitano a disposizione del Governo per essere impiegati in incarichi speciali nell'ambito delle varie Amministrazioni dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Gli ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, da collocare in aspettativa per riduzione di Quadri ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono chiedere di essere trattenu- ti in servizio fino ai limiti di età previsti per il grado rivestito. In tal caso, gli stessi non sono più computati nei contingenti massi- mi previsti dall'articolo 3 della citata legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, e transitano a disposizione del Governo per essere impiegati in incari- chi speciali anche nell'ambito di Ammini- strazioni dello Stato diverse da quelle di provenienza.